

## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

### DECISIONE (PESC) 2016/612 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2016

**relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10, paragrafo 4, della decisione 2014/219/PESC del Consiglio <sup>(1)</sup> stabilisce che le modalità particolareggiate relative alla partecipazione di Stati terzi devono essere oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea.
- (2) Il 7 dicembre 2015 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) («accordo»).
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> Decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21).

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

A.G. KOENDERS

---